

ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA

LORO SEDI

Circolare nr. 6 - 22

Trento, 24 gennaio 2022

Legge europea 2019 – 2020 – Novità in materia di appalti pubblici.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge n. 238/2021, c.d. "Legge europea"** che, anche grazie all'azione di ANCE, ha riscritto alcune norme in materia di appalti pubblici. Di seguito provvediamo ad illustrare i passaggi più rilevanti.

- ESCLUSIONE FACOLTATIVA DALLE GARE PER VIOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE NON DEFINITIVE (art. 10 comma 1 lett. c) n. 2) della L. n. 238/2021).

Con il c.d. "Decreto Semplificazioni" (art.8 del D.L. n. 76/2020) era stata introdotta la **facoltà** per le stazioni appaltanti di **escludere dalle gare** pubbliche un operatore economico nel caso in cui lo stesso **non avesse ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali anche non definitivamente accertati**, qualora tale inadempimento costituisse una **"grave violazione"**. La determinazione della soglia di gravità minima della violazione era pari a 5.000 euro.

Grazie all'azione associativa di ANCE nazionale, tale norma risulta oggi riscritta **rinviano ad un futuro provvedimento** la definizione delle modalità attuative e della **soglia minima** d'operatività della nuova regola, soglia che dovrà essere correlata al valore dell'appalto e comunque di importo non superiore a **35.000 euro**.

La norma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2022, **non prevede effetti retroattivi**, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti fino a tale data dalla previgente formulazione della disciplina.

- SUBAPPALTO (art. 10 lett. c) n. 3) e 4) della L. n. 238/2021)

a) Abrogazione del divieto di subappalto a imprese concorrenti alla medesima gara.

La Legge europea ha **abrogato il passaggio normativo del Codice appalti secondo cui l'affidatario del subappalto non può aver partecipato alla medesima gara insieme all'aggiudicatario**. La disciplina nazionale viene quindi ad uniformarsi a quella vigente in Provincia di Trento, dove è già da tempo consentito l'affidamento in subappalto ad imprese concorrenti alla medesima gara.

b) Abrogazione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.

La Legge europea **abroga** finalmente anche il passaggio del Codice appalti, disposto a suo tempo dal c.d. Decreto "Sblocca cantieri", relativo all'**obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori**. Tale norma era stata sospesa, ricordiamo, fino al 31/12/2023 dal recente "Decreto semplificazioni bis".

- TERMINI DI PAGAMENTO DEI SAL (Art. 10 comma 1 lett. e) della L. n. 238/2021)

La Legge europea aggiunge dei commi all'art. 113 bis del Codice appalti in materia di termini di pagamento.

In particolare, è stabilito ora che **l'esecutore possa comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL**. Contestualmente a tale comunicazione è previsto che la **Direzione Lavori**, dopo aver accertato il raggiungimento del SAL, **adotti lo stato di avanzamento dei lavori** trasmettendolo **immediatamente al RUP che emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque non oltre 7 giorni**.

Ricordiamo che **le tempistiche previste dal Codice nazionale sono difformi da quelle previste dalla nostra normativa provinciale**, la quale prevede ancora, per l'emissione del certificato di pagamento, il termine di 45 giorni dalla maturazione del SAL (art. 171 del D.P.P. n. 9-84/Leg/2012), salvo previsioni di termini inferiori da parte dei Capitolati.

A tale riguardo la nostra Associazione ha, già in passato, evidenziato ai competenti Uffici della PAT la necessità di un adeguamento delle norme provinciali alle migliori tempistiche di pagamento previste a livello nazionale. In occasione dell'entrata in vigore della Legge europea, non mancheremo di ritornare sull'argomento nelle opportune sedi.

La Legge europea introduce inoltre l'importante passaggio normativo secondo cui è previsto che **l'esecutore possa emettere fattura al momento dell'adozione del SAL** e che tale emissione **non sia subordinata al rilascio del certificato di pagamento** da parte del RUP.

- ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni sopra illustrate si applicano ai **bandi o lettere di invito pubblicati** successivamente all'entrata in vigore della Legge europea, quindi **dopo il 1° febbraio 2022**.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore delucidazione si rendesse necessaria rinviando all'allegata documentazione per i maggiori contenuti e inviamo con l'occasione i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE
dott. Lorenzo Garbari

Allegato:

- Art. 10 della L. n. 238/2021

